

Società a responsabilità limitata

# Azione di responsabilità dei creditori nei confronti di amministratori di s.r.l.

TRIBUNALE DI MILANO 25 gennaio 2006

Pres. Ciampi - Rel. Fiecconi - Fallimento Barenghi s.r.l. c. D.A ed altri e Ras Riunione Adriatica di Sicurtà Ass.ni s.p.a.

*Società - Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Amministratori - Responsabilità - Azione di responsabilità da parte dei creditori - Disciplina ex D.Lgs. n. 6/2003 - Esclusione*

(Artt. 2934, 2487, codice civile prev.; art. 2476, codice civile)

**I. Per effetto della riforma del diritto societario, i creditori sociali non possono più esercitare l'azione sociale, come era previsto nell'art. 2394 c.c., oggi sostanzialmente non più riferibile alla disciplina della società a responsabilità limitata.**

**II. Il curatore, esercitando l'azione di responsabilità contro gli organi sociali di una s.r.l. dopo l'intervenuta riforma del diritto societario, non può più esercitare l'azione sociale dei creditori, non più prevista con riguardo a questo tipo di società, bensì quella sociale.**

## *Il Tribunale (omissis).*

La domanda non merita accoglimento.

Sostiene il fallimento che, in tema di decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte dei creditori, prevista dalla vecchia disposizione di cui all'art. 2394 c.c., l'azione di responsabilità possa essere intrapresa solo dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti certo, momento che, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, può risultare anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento (Cfr. Cass. n. 941/2005). Nel caso di specie, l'attore fa coincidere detto momento con la data di dichiarazione di fallimento.

Sostengono le convenute e il terzo chiamato - di contro - che, trattandosi di azione sociale intentata da una società a responsabilità limitata, l'azione esperita dal fallimento con citazione del 31 maggio 2004 sia solo quella sociale ai sensi del vecchio disposto di cui agli artt. 2392 e 2393 c.c. e che, comunque, l'insufficienza patrimoniale della società si sarebbe verificata prima della data del fallimento, allorché la società è stata posta in liquidazione per effetto della constatata perdita del capitale sociale. Pertanto, la lettera interruttiva del decorso prescrizione sarebbe stata inviata tardivamente, oltre il quinquennio previsto dalla legge per la responsabilità degli organi sociali.

Difatti, l'azione di responsabilità è rivolta dal Curatore del fallimento attore nei confronti delle eredi di un sindaco (nel frattempo deceduto) della società Barenghi che, prima del fallimento, si è trasformata da società per azioni a società a responsabilità limitata.

Il Tribunale, in merito, osserva che per effetto della riforma del diritto societario, i creditori sociali non possono più esercitare l'azione nell'interesse sociale, come era previsto nell'art. 2394 c.c., oggi sostanzialmente non più riferibile alla disciplina della società a responsabilità limitata. Difatti, il disposto di cui all'art. 2476 c.c., che oggi regola e disciplina le azioni di responsabilità nell'ambito della società a responsabilità limitata, mentre prevede l'azione sociale esperibile dal singolo socio nell'interesse della società (e dunque anche del curatore per effetto del disposto di cui all'art. 146 L.F.), non prevede più, tra le possibili azioni esperibili, quella dei creditori, bensì solo quella del terzo e del socio personalmente, che tuttavia possono solo far valere un proprio diritto risarcitorio nei confronti degli organi della società. Difatti, la vecchia disposizione di cui all'art. 2394 c.c. dava autonoma facoltà ai creditori sociali di agire, in via sostanzialmente surrogatoria, al fine di accertare la responsabilità degli organi sociali per avere sottratto o diminuito la garanzia patrimoniale generica dei loro creditori, distinguendosi questa azione da quella del socio e

del terzo nei confronti degli organi sociali, prevista nell'art. 2395 c.c.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che il Curatore, esercitando l'azione di responsabilità contro gli organi sociali di una società a responsabilità limitata dopo l'intervenuta riforma del diritto societario, per far accertare la responsabilità degli organi sociali ai fini risarcitori non possa più esercitare l'azione sociale dei creditori, non più prevista con riguardo a questo tipo di società di capitali, bensì quella sociale che prevede termini prescrizione diversi, decorrenti dal momento in cui il danno si produce nella sfera della società: in particolare, si rammenta che il compimento del termine prescrizione deve essere valutato, in questo caso, in riferimento alla data di commissione del fatto dannoso (ovvero di emersione del relativo pregiudizio), salva l'eccezione di sospensione del decorso della prescrizione finché gli amministratori rimangono in carica (art. 2941, n. 7, c.c., all'epoca applicabile; cfr. anche Tribunale di Milano, sez. VIII, 29 novembre 2003, in *Società*, n. 8, 2004, pp. 1006 e seg.).

A tal fine non rileva che la società, all'epoca in cui si sono verificati i fatti dannosi addebitati al sindaco, avesse la forma della società per azioni, poiché la successiva trasformazione in società a responsabilità limitata ha implicato il suo assoggettamento a una diversa disciplina, incidente sulla legittimazione processuale dei creditori che, come tali, non sono più legittimati a esercitare l'azione sociale prevista e regolata dal novellato art. 2476 c.c.

Nei fatti, risulta che il sindaco R.D. risulta essere stato rimasto in carica sino all'8 giugno 1989, mentre la lettera interruttiva del termine prescrizione è stata inviata dal Curatore in data 16 settembre 1994. In data 31 ottobre 1989 è intervenuta la dichiarazione di fallimento della società e, per effetto di un'azione penale successivamente intrapresa nei confronti del sindaco dott. R.D., il termine prescrizione sarebbe rimasto sospeso sino alla definizione del giudizio che lo coinvolgeva unitamente agli altri componenti del Collegio sindacale.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, è indiscutibile che, sotto il profilo dell'azione sociale esercitata dal Curatore (unica possibile con riguardo alle società a responsabilità limitata), i fatti addebitati al sindaco D. si riferiscono ad epoca anteriore alla data di cessazione della carica, intervenuta l'8 giugno 1989, e che comunque essi erano già emersi in tutta la loro carica lesiva ancor prima delle sue dimissioni, trattandosi di palesi violazioni agli obblighi di vigilanza inerenti alla carica che rivestiva (mancata vigilanza sulle attività di finanziamento estranee all'oggetto sociale, intraprese allorché il capitale sociale era già interamente perduto, mancato rilievo di inventiere poste contabili, ecc.).

Poiché l'evento interruttivo del termine prescrizione si è verificato oltre i cinque anni, ancorché computato dalla data di cessazione dalla carica di sindaco, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione intentata dal Curatore.

(*omissis*).

## IL COMMENTO

di Daniele Carminati

**Con la sentenza in esame il Tribunale di Milano ritiene non più esperibile l'azione di responsabilità da parte dei creditori (e del curatore fallimentare) in quanto tale azione non è più espressamente prevista per le s.r.l. a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 6/2003.**

### Il fatto

**I. - II.** La sentenza in oggetto trae spunto dalla domanda presentata dal curatore fallimentare di una s.r.l. di esercitare l'azione di responsabilità dei creditori, prevista dalla vecchia disposizione dell'art. 2394 c.c., nei confronti degli eredi di un sindaco della stessa.

Sostiene il fallimento che tale azione possa essere esercitata solo dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti certa, potendo tale momento essere anteriore, coincidente o posteriore alla dichiarazione di fallimento.

Le convenute e il terzo chiamato sostengono invece

che alla luce della riforma il curatore possa solo esperire l'azione sociale ai sensi del vecchio disposto di cui agli artt. 2392 e 2393 c.c., per la quale tuttavia risultano già decorsi i termini prescrizione (1), in quanto l'azione dei creditori non è più espressamente prevista per le s.r.l.

La sentenza in commento affronta pertanto un duplice tema: (i) se sia ancora prevista, dopo la riforma del diritto societario, l'azione di responsabilità dei creditori di s.r.l., e (ii) se il curatore fallimentare sia legittimato, ed eventualmente entro quali termini, ad esercitarla.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano aderisce alla tesi secondo cui, per effetto della riforma del diritto societario, i creditori sociali non possono

### Nota:

(1) Il terzo comma dell'art. 2393 c.c. prevede infatti che l'azione sociale di responsabilità debba essere fatta valere entro 5 anni dalla cessazione dell'amministratore o del sindaco dalla carica.

più esercitare l'azione dei creditori nell'interesse sociale, precedentemente previsto dall'art. 2394 c.c., in quanto non più prevista dall'art. 2476 c.c., che contiene la disciplina in materia di responsabilità degli amministratori della s.r.l. (2).

Vediamo come la medesima questione è stata affrontata e risolta dalla dottrina e dalla non ancora copiosa giurisprudenza in *subiecta materia*.

### La disciplina previgente

Nella disciplina in vigore prima della riforma apportata dal D.Lgs. n. 6/2003 la responsabilità degli amministratori era disciplinata espressamente solo per le s.p.a. e la stessa disciplina veniva applicata anche alle s.r.l. in forza del richiamo contenuto nell'art. 2487, comma 2, c.c. prev.

Gli amministratori di società per azioni erano responsabili dei danni derivanti dal loro operato nei confronti della società (artt. 2392-2393 c.c. prev.), dei creditori sociali (art. 2394 c.c. prev.) e dei singoli soci e terzi in generale (art. 2395 c.c. prev.) (3).

Per quanto riguarda in particolare l'azione dei creditori in sede fallimentare, i creditori perdevano la legittimazione all'esercizio dell'azione, che poteva essere esercitata solo dal curatore di società per azioni e di società a responsabilità limitata in base al combinato disposto degli artt. 146, comma 2, l. fall. e 2487 c.c. (4).

### Le novità introdotte dalla riforma

L'art. 2476 c.c., che ora regola espressamente per le s.r.l. la responsabilità degli amministratori, menziona la responsabilità di questi ultimi verso la società e verso il singolo socio ed il terzo, mentre nessuna menzione è fatta per la responsabilità verso i creditori, disciplinata per le s.p.a. dall'art. 2394 c.c. È stato invece abrogato il richiamo operato dall'art. 2487, comma 2, c.c. prev. alla disciplina delle s.p.a., e quindi anche all'art. 2394 c.c.

In assenza di chiarimenti in proposito nella relazione che accompagna il D.Lgs. n. 6/2003, i primi commentatori (5) si erano pronunciati nel senso dell'eliminazione di tale azione dal novero di quelle esperibili nei confronti degli amministratori. Tale scelta sarebbe spiegata dalla ritenuta inesistenza, in relazione al tipo societario in esame, della esigenza di creare un obbligo di buona amministrazione nei confronti dei creditori ovvero (qualora si dovesse ritenere la responsabilità degli amministratori di natura extracontrattuale) di garantire, attraverso specifiche norme disciplinanti la responsabilità di amministratori e sindaci, l'interesse generale ad una buona amministrazione (6).

Il legislatore, in altre parole, avrebbe effettuato, omettendo il richiamo all'azione di responsabilità dei creditori, una scelta di diritto positivo, criticabile, se si vuole, anche sotto il profilo della costituzionalità, ma ineludibile, in forza della regola ermeneutica *ubi lex voluit, dixit, noluit, tacuit* (7).

Gli stessi sostenitori della tesi testè prospettata ritengono tuttavia che i creditori continuino ad essere protetti da una generale azione di responsabilità aquiliana (8).

Nello stesso senso dell'orientamento sopra richiamato, secondo cui l'omesso richiamo dell'azione di responsabilità dei creditori sociali delle s.r.l. ha determinato l'eliminazione della stessa dall'ordinamento, sembra andare anche la sentenza del Tribunale di Milano ora in esame.

Tale orientamento non è tuttavia unanimemente condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza che hanno affrontato il tema, ed è stato oggetto di una serie di rilievi.

Taluni autori (9) e talune pronunce giurisprudenziali (10) affermano infatti che, in assenza di una disposizione positiva in tal senso, non pare possibile ricavare alcuna intenzione del legislatore nel senso di escludere l'azione di responsabilità per i creditori. L'art. 2476 c.c.,

#### Note:

(2) È noto che i legittimati passivi nelle azioni di responsabilità sono, oltre agli amministratori, anche i sindaci e i direttori generali, nonché gli amministratori di fatto. Sull'argomento, Bonelli, *La responsabilità degli amministratori*, in *Trattato Colombo - Portale*, vol. 4, Torino, 1991, 323 ss.

(3) Sull'argomento si veda, in generale, F. Di Sabato, *Manuale delle società*, Torino, 1999, 280 ss.; Bonelli, *op. cit.*, 323 ss.; Id., *Natura giuridica delle azioni di responsabilità contro gli amministratori di s.p.a.*, nota a Cass., sez. un., 6 ottobre 1981 n. 5241, in *Giur. comm.*, 1982, II, 776; F. Ferrara Jr. e F. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001; Salafia, *L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori*, in questa *Rivista*, n. 10, 2001, 1191 ss.; F. Galgano (Bonsignori), *Fallimento delle società*, in *Commentario Scialoja-Branca - legge fallimentare*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1997; Minervini, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1956, 229 ss.; G. Ferri, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1996; F. Galgano, *Diritto civile e commerciale*, III, 2, Padova, 1990.

(4) In tal caso l'azione avrà importanza modesta, in quanto assorbita da quella di responsabilità sociale, anch'essa esercitata dal curatore. Tuttavia tale azione mantiene la sua rilevanza nell'ipotesi in cui l'azione sociale sia già prescritta, ovvero quando la società ha rinunciato all'azione o quando la stessa ha transatto e la transazione può essere validamente impugnata dai creditori con l'azione revocatoria. Sul tema, Bonelli, in *Trattato Colombo-Portale*, 444 ss.

(5) Si veda Silvestrini, *loc. cit.*, 697; A. Carestia et al., *Società a responsabilità limitata*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2003, vol. 8, 214 ss., e relativi riferimenti; Di Amato, *Le azioni di responsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 287 ss., 299.

(6) A. Carestia, *loc. cit.*, 217; Di Amato, *loc. cit.*, 301.

(7) Cfr. in tal senso Trib. Napoli 11 novembre 2004, in questa *Rivista*, n. 8, 2005, 1009, con nota di Cristiano.

(8) Nel senso della legittimazione ex art. 2043 dei creditori sociali si veda anche Trib. Napoli 11 novembre 2004, 12 maggio 2004, in questa *Rivista*, n. 8, 2005, 1007 ss., con nota di Cristiano. Secondo il Tribunale partenopeo, tuttavia, l'azione di responsabilità dei creditori di s.r.l. non è stata abrogata dalla riforma. Va inoltre sottolineato come la responsabilità aquiliana degli amministratori non possa essere fatta valere dai creditori qualora la responsabilità degli amministratori sia configurabile come contrattuale.

(9) In tal senso Ambrosiani, *loc. cit.*, 300-301.

(10) Trib. Napoli 11 maggio 2004, in questa *Rivista*, n. 8, 2005, 1014, con nota di Cristiano.

infatti, detta una disciplina per certi versi lacunosa ed è necessario provvedere ad una sua integrazione facendo riferimento ad altre disposizioni contenute nell'ordinamento. Così è pur vero, ad esempio, che l'art. 2476 non disciplina l'azione sociale, laddove afferma che essa può essere esperita da ciascun socio, ma non vi è ragione di dubitare che la società non sia legittimata ad esperire tale azione (11).

In secondo luogo è stato rilevato come l'art. 2477 c.c., che richiama per le s.r.l. - in cui il controllo legale dei conti è affidato ad un collegio sindacale - le disposizioni in tema di s.p.a., richiama anche l'art. 2407 c.c., il cui ultimo comma menziona anche l'art. 2394 c.c. Non sembra ipotizzabile che in tale caso i creditori siano autorizzati ad agire in responsabilità mentre non lo siano qualora il controllo legale dei conti non sia affidato ad un collegio sindacale (12).

Inoltre è stato sostenuto che l'art. 2486 c.c., che è una norma di portata generale e applicabile a tutte le società di capitali, prevede, al secondo comma, che gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del dovere di conservare l'integrità ed il valore del patrimonio sociale sino all'iscrizione della nomina dei liquidatori nel Registro delle imprese (13).

Ancora, viene rilevato che l'art. 2497 c.c., in tema di responsabilità delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento di società, prevede la responsabilità della *holding* nei confronti dei soci delle società sottoposte a direzione e coordinamento per il danno arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. In tal modo si ammette implicitamente la legittimazione dei creditori ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti della *holding*, che ben può essere una s.r.l. (14).

Taluni autori ritengono poi che il principio contenuto nell'art. 2394 c.c. costituisca una regola di carattere generale, connaturata alla funzione gestoria esercitata nell'ambito di qualunque impresa ad autonomia perfetta, e pertanto applicabile anche alla s.r.l. (15).

Secondo altri ancora (16), l'azione di responsabilità, qualora qualificabile come surrogatoria (17), potrebbe essere proposta dai creditori in forza del principio generale di cui all'art. 2900 c.c., mentre qualora fosse qualificata come diretta, potrebbe essere esperita in caso di danno ingiusto causato ai creditori in forza dei principi generali dell'ordinamento.

Infine, il Tribunale di Udine, con una ordinanza dell'11 febbraio 2005 (18), era giunto alla conclusione che con la riforma non era abrogata l'azione in esame, in quanto, nonostante l'art. 2476 c.c. non faccia esplicita menzione della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, la disciplina della s.r.l. va sistematicamente integrata tramite applicazione di quella regolante la società per azioni. Conclude pertanto il Tri-

bunale di Udine che, sussistendo la *eadem ratio*, può applicarsi anche alle s.r.l. l'art. 2394 c.c.

### Azione di responsabilità dei creditori e fallimento

L'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale di Milano con la sentenza in commento affronta e risolve anche i problemi di coordinamento tra la disciplina societaria e quella fallimentare e, in particolare, quello della legittimazione del curatore ad esercitare l'azione di responsabilità dei creditori. Infatti, sostiene il Tribunale ambrosiano con la sentenza in commento, non spettando ai creditori di s.r.l. alcuna azione nei confronti degli amministratori, la stessa non può neppure essere esercitata da curatore in luogo degli stessi.

La questione era già stata affrontata e risolta in modo contrastante dalla giurisprudenza di merito.

In senso favorevole alla legittimazione del curatore fallimentare ad esercitare l'azione di responsabilità dei creditori di s.r.l. si era pronunciato il Tribunale di Udine, con l'ordinanza sopra citata, e il Tribunale di Napoli con la citata sentenza dell'11 maggio 2004.

Il Tribunale di Udine, una volta affermato il principio che la nuova disciplina delle s.r.l. deve essere sistematicamente integrata tramite applicazione di quella regolante le s.p.a., afferma che l'applicazione estensiva dell'art. 2394 c.c. comporterebbe anche l'applicazione altrettanto estensiva del successivo art. 2394 *bis* c.c., per il quale, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, le azioni di responsabilità di cui agli artt. 2392, 2393 e 2393 *bis* spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario (19).

Alle stesse conclusioni giunge, seppur con un ragio-

#### Note:

(11) Si richiamano in proposito i profili di incostituzionalità e le ragioni sistematiche in favore della possibilità che la società eserciti tali azioni formulate sopra. In giurisprudenza cfr. Trib. Napoli 11 maggio 2004, in questa *Rivista*, n. 8, 2005, 1014, con nota di Cristiano.

(12) In tal senso, in giurisprudenza, Trib. Napoli 11 maggio 2004, in questa *Rivista*, n. 8, 2005, 1014, con nota di Cristiano. In dottrina, Ambrosini, *loc. ult. cit.*, 301.

(13) In tal senso, in giurisprudenza, Trib. Napoli 11 maggio 2004, in questa *Rivista*, n. 8, 2005, 1014, con nota di Cristiano. In dottrina, Ambrosini, *loc. ult. cit.*, 301.

(14) In tal senso Ambrosini, *loc. ult. cit.*, 301. In giurisprudenza cfr. Trib. Napoli 11 maggio 2004, in questa *Rivista*, n. 8, 2005, 1014, con nota di Cristiano. *Contra*, Di Amato, *loc. ult. cit.*, 299.

(15) In tal senso Benazzo, *L'organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, in questa *Rivista*, 2003, 1074; Ambrosini, *loc. ult. cit.*, 301.

(16) V., in tal senso, V. Salafia, *Profili di responsabilità degli amministratori di società di capitali*, in questa *Rivista*, n. 11, 2005, 1336.

(17) Ma vedi *contra* Trib. Napoli 11 maggio 2004, in questa *Rivista*, n. 8, 2005, 1014, con nota di Cristiano.

(18) Trib. Udine 11 febbraio 2005, in *Dir. fall.*, 2005, 2, 808, con nota di Bianca.

(19) Trib. Udine 11 febbraio 2005, in *Dir. fall.*, 2005, 2, 816, con nota di Bianca.

namento diverso, il Tribunale di Napoli, il quale, dopo aver riaffermato la legittimazione dei creditori di s.r.l. a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci anche dopo l'entrata in vigore della riforma, afferma che tale legittimazione trova il suo fondamento nell'art. 146 l. fall., da interpretarsi estensivamente. Tale articolo, che autorizza il curatore fallimentare ad esercitare le azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394, nella disciplina previgente era applicabile tanto alle s.p.a. che alle s.r.l., ora sembrerebbe applicabile solo alle s.p.a. Tuttavia, sottolinea il Tribunale, l'art. 146 l. fall. si applica in caso di fallimento di tutte le società, senza distinzione. In base a tale norma le azioni di responsabilità esperibili nei confronti degli amministratori confluiscono nell'unica azione (di cui diviene titolare il curatore) che, cumulando i presupposti e gli scopi delle altre, risulta finalizzata al risultato di acquisire all'attivo fallimentare tutto quanto sottratto per fatto imputabile agli amministratori e che si caratterizza come azione dal carattere unitario ed inscindibile. Pertanto, conclude il Tribunale, l'art. 146 l. fall. richiama *per relationem* le vigenti disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori di s.r.l., ossia l'art. 2476 c.c., l'art. 2043 c.c. e l'art. 2394, applicabile per analogia anche alle s.r.l. (20).

Altresì non sarebbe applicabile in via analogica alle s.r.l., ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, l'art. 2394 *bis*, in

quanto norma eccezionale rispetto alla regola generale prevista dall'art. 81 c.p.c. Del resto, lo stesso art. 81 c.p.c. afferma che la legittimazione all'esercizio in nome proprio di un diritto altrui è oggetto di una espressa riserva di legge.

### Conclusioni

In conclusione, la riforma del diritto societario introdotta con il D.Lgs. n. 6/2003 ha lasciato all'interprete il compito di integrare il dettato legislativo con ricostruzioni sistematiche in tema di responsabilità di amministratori e sindaci di s.r.l.

Come risulta dalla breve esposizione qui sopra, gli spunti testuali e sistematici non mancano, e, in assenza di un intervento chiarificatore del legislatore, una ricostruzione completa ed esaustiva della disciplina della responsabilità degli amministratori di s.r.l. sarà possibile solo con il formarsi di un *corpus* più consolidato di decisioni in merito.

### Nota:

(20) A conclusioni diverse è invece giunto lo stesso Tribunale partenopeo con la sentenza citata dell'11 novembre 2004, dove afferma che il curatore non sarebbe più legittimato, dopo la riforma, a surrogarsi nell'azione dei creditori in assenza di una legittimazione fondata su un dato positivo, quale era l'art. 146 l. fall. della disciplina previgente, laddove richiamava l'art. 2394 c.c., ora non più riferibile alle s.r.l.

## LIBRI



## Codice delle assicurazioni

### Guida pratica al nuovo regime risarcitorio

di Giuseppe Cassano  
Ipsoa 2006, pagg. 224, € 25,00

Il volume costituisce un'agile guida pratica alle nuove regole e agli adempimenti connessi alla liquidazione dei risarcimenti previsti dal nuovo codice, introdotto per armonizzare e riordinare la normativa in materia di assicurazioni private. L'elaborato è inoltre accompagnato da schemi riepilogativi, esplicativi e di confronto che facilitano la comprensione e la corretta applicazione della nuova normativa codificata.

#### Per informazioni

- Servizio Informazioni Commerciali  
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- Agente Ipsoa di zona ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)